

# COMUNE DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

--==ooOoo==--

## VERBALE n. 11 del 15/04/2024

Oggetto: parere in merito alla determinazione del Responsabile del Servizio finanziario **“COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2024”**.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di aprile ha luogo la seduta del Revisore dei Conti, nominato per il triennio 2022/2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 13/06/2022;

--==ooOoo==--

La seduta si tiene per provvedere, come richiesto, alla redazione del parere previsto dall'art. 239 - comma 1 lett. b) - del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla seguente determinazione del responsabile del servizio finanziario: **“COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2024”**

### IL REVISORE DEI CONTI

Premesso che:

l'art. 79 CCNL 16/11/2022 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2023;

lo stesso CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:

a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di *“certezza, stabilità e continuità”* e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;

b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001”*;

l'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che *“le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”*;

l'art 40 bis dello stesso decreto prosegue sancendo che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di*

*bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei revisori dei conti...";*

il parere dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori.

Dato atto che:

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";*

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31dicembre 2018;

- l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

- il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018 era di 37 unità e al 31/12/2023 era di 37 unità pertanto non si è proceduto ad incrementare il fondo;

- il Fondo per le Risorse Decentrate – anno 2024 è determinato come da prospetto Allegato A alla proposta di determinazione n. 173 del 09/04/2024 de Responsabile del servizio finanziario e personale;

Considerato che

l'Organo di revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse relative al fondo in oggetto e ha verificato il rispetto delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa del personale;

Visto

il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa fornito dal Responsabile del servizio finanziario e personale.

**ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 173 del 09/04/2024 avente ad oggetto ***“Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa decentrata anno 2024”***.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL REVISORE**

**Dott. Francesco Antonio CARACCIOLO**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005  
e rispettive norme collegate il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa*